

1643/2016



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE

in persona di:

dott. Marzia Consiglio

dott. Maria Sena

dott. Pasquale Cristiano

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

RG. 1694/10

Cron. 811

Rep. 180

Rel. CRISTIANO

oggetto danni

REG. S. P. S. P. L. O. M. E.

EX ART. 52 LETT. D

JPR 131/86

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1694/2010 Ruolo Gen., avente ad oggetto "risarcimento danni" riservato per la decisione alla udienza del 12-1-2016 coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

tra

Elisabetta e Arcangelo Rosario, entrambi in proprio e la prima anche nella qualità di erede del congiunto Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Liguori e Tiziana Conte presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F 10 Centro Direzionale

appellanti

e

S.p.A. Assicurazioni Generali, quale Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona della procuratrice speciale Società Generali Business Solutions S.C.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Melisurgo 44

appellata

nonché

Zurich Insurance Public Limited Company Rappresentanza Generale per l'Italia, già Zurigo compagnia di Assicurazioni S.A., in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Marzano, Marianna Shiattarella, Rosanna Marsilia, Annalisa Giordano e Marco Donnarumma, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla via Belvedere 111

appellata

e

Montalbano Maria, domiciliata in Cardito al Corso Italia 26
Larena Antonio, elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille 59 presso lo studio dell'avv. Rita Romeo
Zurigo compagnia di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Meh ¹⁴

domiciliata in Napoli alla via Belvedere 111 presso lo studio dell'avv. Stefano Marzano

appellati contumaci

CONCLUSIONI

appellanti: liquidare a Elisabetta, erede di Vincenzo, il danno non patrimoniale da perdita della vita subito da Vincenzo nella misura ritenuta di giustizia, il danno non patrimoniale subito in vita da Vincenzo - biologico terminale, morale terminale, esistenziale terminale, alla vita privata terminale, al rapporto e alla integrità familiare terminale, per lesione di valori/interessi giuridicamente protetti, nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato - nella misura ritenuta di giustizia; liquidare agli appellanti in proprio il danno non patrimoniale - morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto e alla integrità familiare, per lesione di valori/interessi giuridicamente protetti, nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato - nella misura ritenuta di giustizia; liquidare a Elisabetta, in proprio e quale erede di Vincenzo, il danno da lucro cessante nella misura ritenuta di giustizia; liquidare a Elisabetta, in proprio e quale erede di Vincenzo, il danno emergente, passato e futuro per le spese funerarie e comunque per le necessarie spese connesse all'evento lesivo e al lutto, nella misura ritenuta di giustizia; liquidare agli appellanti il danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore, nella misura ritenuta di giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, in ogni caso indipendentemente dal limite del massimale minimo di legge; in via gradata, in caso di incapienza del massimale minimo di legge ed in caso di inezia di Montalbano Maria, previa surroga nei suoi diritti ex art. 2909 cod. civ., dichiarare la mala gestio della Generali, nella qualità, ed estendere la condanna per tutte le somme eccedenti il limite del massimale anche per tutto l'esubero, non solo per rivalutazione, lucro cessante e spese di lite; liquidare agli appellanti spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado, oltre maggiorazioni di legge per assistenza plurima, separatamente da quelle che sono state liquidate a Margherita Maria Antonietta e in ogni caso in misura diversa e maggiore rispetto a quella determinata dal primo giudicante, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.; solo in via gradata, liquidare agli appellanti spese, diritti e onorari del giudizio di primo grado, oltre le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, applicando lo scaglione di valore della causa in relazione alle somme che in concreto verranno liquidate a seguito dell'accoglimento del presente gravame ed in ogni caso applicando uno degli scaglioni di valore della causa superiori rispetto a quello applicato dal primo giudice e sulla scorta della nota specifica e della integrazione alla nota specifica depositate in primo grado, con distrazione; in via gradata, liquidare agli appellanti la maggiorazione del 40% per assistenza plurima ex art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 8-4-2004, 127 sugli onorari del giudizio di primo grado già liquidato e/o

Hel^{2/k}

da liquidarsi, con distrazione; con vittoria di spese, diritti e onorari della fase stragiudiziale e del presente gravame, con distrazione; porre tutte le somme a carico solidale della Generali, nella qualità, e Montalbano Maria; confermare nel resto l'impugnata sentenza; Generali: respingere l'appello con vittoria delle spese del grado; Zurich: rigettare l'appello, confermare l'impugnata sentenza, condannare gli appellanti e/o chi di ragione tra i predetti o le altre parti appellate al pagamento (in solido tra loro ma ciascuno per l'intero) in favore della concludente delle spese del grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione consegnato per la notificazione il 2-4-2012 Elisabetta e Arcangelo Rosario, entrambi in proprio e la prima anche nella qualità di erede del congiunto Vincenzo, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Afragola, in composizione monocratica, 54/2009, depositata il 3-3-2009, non notificata, con cui, ritenuta la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 19 lettera b) della legge 990/69 e successive modificazioni, la S.p.A. Assicurazioni Generali, quale Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, è stata condannata al pagamento in loro favore della somma di € 50.000,00 e € 10.000,00 rispettivamente a titolo di risarcimento del danno morale iure proprio, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per esborsi, € 3.500,00 per diritti e € 7.000,00 per onorari, e ciò in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da essi appellanti con atto di intervento del 13-9-2004 nel giudizio proposto da Margherita Maria Antonietta con atto di citazione del giugno 2004 per il risarcimento del danno cagionato dal sinistro stradale verificatosi il 7-12-99 alle 9 circa in Afragola alla via Tasso a seguito del quale il congiunto Vincenzo - investito mentre attraversava la strada da una autovettura, condotta da Montalbano Maria, non assicurata per la responsabilità civile, appartenente in origine a Larena Antonio (cui, sottrattagli il 6-4-96, la S.p.A. Danubio aveva corrisposto l'indennizzo), esponente targa AG 584 LE risultata contraffatta (in origine AG 584 LF asportata il 5-4-96) e contrassegno relativo a contratto risultato contraffatto (stipulato da Ciaramella Antonio, intestatario della carta di circolazione sottratta da ignoti il 15-6-95 presso gli uffici della MCTC) - era deceduto il 15-12-99, a causa delle lesioni riportate, presso l'Ospedale Loreto Mare. Dichiarata la esclusiva responsabilità di Montalbano Maria, cui nella sede penale era stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. con sentenza irrevocabile, in ordine alla causazione del sinistro, nonché la estromissione dei convenuti Zurigo Assicurazioni, già Danubio, e di Larena Antonio, ha condannato altresì il primo giudice le Generali, nella qualità in epigrafe, al pagamento in favore di Margherita Maria Antonietta, in accoglimento per quanto di ragione della domanda dalla stessa proposta, la somma di € 172.000,00, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo,

nonché Montalbano Maria alla rifusione in favore delle Generali, in accoglimento della domanda di regresso ex art. 29 della legge 990/69 dalla stessa proposta, "di quanto le stesse sono tenute a corrispondere", compensando per l'intero "le spese nei residui rapporti processuali".
Lamenta) Elisabetta, quale erede di Vincenzo, con il primo motivo la mancata liquidazione del danno non patrimoniale da perdita della vita subito dal dante causa; con il secondo motivo, solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la mancata liquidazione del danno non patrimoniale subito in vita dal dante causa; lamentano gli appellanti in proprio con il terzo motivo la incongrua liquidazione del danno non patrimoniale; lamenta) Elisabetta, in proprio nonché quale erede di Vincenzo, con il quarto motivo la mancata liquidazione del danno da lucro cessante per i perduti contributi; lamenta) Elisabetta in proprio con il quinto motivo la mancata liquidazione del danno emergente passato e futuro per le spese funerarie e comunque per le necessarie spese connesse all'evento lesivo e al lutto; lamentano gli appellanti con il sesto motivo la mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore; lamentano gli appellanti con il settimo motivo la errata liquidazione unitaria delle spese di lite e la incongrua liquidazione delle stesse; lamentano gli appellanti con l'ottavo motivo, solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del precedente motivo di gravame, la incongrua liquidazione dei diritti e onorari di causa; lamentano gli appellanti con il nono motivo, solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del settimo motivo di gravame, la mancata liquidazione nella spese di lite della maggiorazione di legge per assistenza plurima. Alla udienza del 12-1-2016 la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato. Si rammenta che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, salvo che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, come nella specie, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. 870/2008 nonché da ultimo - a confutazione del primo motivo - Sez. Unite 15350/2015 secondo cui "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla

Meh⁴

salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo"). Tuttavia anche un limitato arco di tempo dà diritto agli eredi di avanzare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis a titolo di danno biologico, sebbene in proporzione allo spatium vivendi, laddove la stessa Corte regolatrice ha precisato che il danno biologico, lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità fisica e psichica della persona, è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non l'abbia (Cass. 21976/2008), rilevando l'esistenza della lesione biopsichica, che è un fatto oggettivo, non la coscienza o la percezione di essa che la vittima possa avere avuto (Cass. 18305/2003). Sicché fondatamente lamenta

Elisabetta con il secondo motivo il mancato riconoscimento del danno biologico iure hereditatis considerato il lasso di tempo di ben giorni 8 intercorso tra l'evento ed il decesso, laddove, quanto al danno morale, va escluso in capo al de cuius - non specificamente contestato il corretto rilievo del primo giudice secondo cui Vincenzo "rimase in coma irreversibile per tutto il tempo e non riacquistò la lucidità" - uno stato di sofferenza d'animo correlata alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro. La tecnica risarcitoria in tema di danno biologico da morte iure hereditatis consiste nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta utilizzando all'uopo il parametro tabellare della liquidazione a punti per ogni giorno di invalidità assoluta con opportuno correttivo di congrua personalizzazione. L'ammontare sarà sì commisurato all'inabilità temporanea, ma la liquidazione dovrà pur sempre tenere conto, nell'adeguare la stessa alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, essendo la lesione alla salute così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass. 9959/2006, 15491/2014 secondo cui "in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la

Meh

sk

lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte"). Si è precisato peraltro che la persona la quale, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte purché in tale periodo sia rimasta lucida e cosciente (Cass. 2564/2012); che "la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni" (Cass. 15537/2014); che "in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte" (Cass. 23184/2014). Alla stregua dei precisati criteri di liquidazione, inclusa la più recente tabella predisposta dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da inabilità temporanea, il danno biologico iure hereditatis, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, dei giorni di sopravvivenza e della gravità delle lesioni riportate, può in via equitativa liquidarsi alla actualità in € 20.000 in favore della appellante Elisabetta. È fondato altresì il terzo motivo: è noto che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso dal bene salute e dall'interesse all'integrità morale, essendo l'interesse fatto valere quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell'ambito della peculiare formazione costituita dalla famiglia, la cui tutela si ricollega agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. attesa la natura del valore inciso. Si precisa che "nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura,

Meh

6/4

non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano cui la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 cod. civ., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (Cass. 20895/2015). In considerazione della età di anni 76 del deceduto, della intensità del vincolo familiare e affettivo, della inesistenza, rilevata anche dal primo giudice, di incomprensioni o divisioni in seno al nucleo familiare, i cui componenti, sebbene non conviventi, abitavano nella stessa palazzina, fondatamente gli appellanti lamentano l'inadeguata liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio, da rideterminare equitativamente in € 220.000,00 in favore della figlia del de cuius | Elisabetta -

avuto riguardo ai criteri di cui alla tabella predisposta dal Tribunale di Milano relativa al 2014 - e in € 80.000,00 - avuto riguardo ai criteri di cui alla tabella predisposta dal Tribunale di Roma relativa al 2014 per la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal nipote a seguito della perdita del nonno - in favore dei | Arcangelo Rosario, di anni 15

alla data del sinistro, unico nipote del de cuius. È infondato il quarto motivo attesa la natura affatto ipotetica dell'unica argomentazione addotta a sostegno senza il benché minimo elemento di prova ovvero la omessa considerazione della circostanza che il de cuius "avrebbe certamente accantonato dei risparmi dalla presumibile quota di reddito che avrebbe trattenuto per i suoi personali bisogni". È in parte fondato il quinto motivo limitatamente al mancato riconoscimento in favore di | Elisabetta

delle spese funerarie, dalla stessa richieste in primo grado e documentate con fattura quietanzata del 28-12-99 nella misura di € 1.859,24, rivalutate alla attualità in € 2.470,00; il motivo è infondato nel resto, giacché non provate né rientranti nel notorio le altre "necessarie spese connesse all'evento lesivo e al lutto" che l'appellante | Elisabetta assume di

avere sostenuto. È infondato il sesto motivo: infatti "le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere

Meh

74

dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione" (Cass. 14594/2005); in altre parole occorre verificare se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, laddove la parcella stragiudiziale ha ad oggetto nella specie attività, prodromiche al giudizio, da valutare unitariamente ai fini della eventuale liquidazione al distrattario, peraltro senza sottacere l'assorbente rilievo della carenza di prova in ordine all'effettivo separato esborso delle spese stragiudiziali per il cui riconoscimento l'appellante insiste a titolo di danno emergente. È infondato il settimo motivo non ostando la allegata rinuncia da parte dell'avv. Tiziana Conte del mandato ricevuto dalla attrice in primo grado Margherita Maria Antonietta alla contestata liquidazione cumulativa delle spese di lite, afferendo in realtà il riparto al rapporto interno tra difensori o tra la parte e il difensore rinunciatario. Pertanto in parziale accoglimento dell'appello, da rigettare nel resto, e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza va condannata la sola Generali nella qualità in epigrafe, giusta statuizione non attinta da specifica censura, al pagamento in favore di Elisabetta e Arcangelo Rosario nella ulteriore somma di € 186.649,00 (detratti, dalla sorta capitale riliquidata alla attualità di € 242.470,00, € 55.821,00 ovvero la somma riconosciuta in primo grado con interessi legali alla attualità) e € 68.835,79 (detratti, dalla sorta capitale riliquidata alla attualità di € 80.000,00, € 11.164,21 ovvero la somma riconosciuta in primo grado con interessi legali alla attualità) rispettivamente, oltre interessi legali su dette ulteriori somme devalutate dal 15-12-1999 al soddisfo, fermo il massimale di cui all'art. 21, comma 4, della legge 990 del 1969. Si precisa per completezza che "nella fattispecie disciplinata dagli articoli 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro cui è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato" (Cass. 7247/2006 e successive). L'ottavo ed il nono motivo sono assorbiti: giova rammentare il principio di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (effetto espansivo interno), sicché la riforma parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. 13059/2007); infatti il giudice di appello, se in caso di rigetto del gravame non può, senza uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il

Meh

8/h

potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronunzia, dovendo l'onere essere attribuito e ripartito giusta l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. U 15559/2003). Alla soccombenza - non ravvisandosi giusti motivi ai sensi e dell'art. 92 cod. proc. civ. secondo la formulazione applicabile ratione temporis, tenuto conto tra l'altro dei pagamenti che paiono eseguiti dalla Generali in qualità "salvo gravame" solo a seguito della impugnata sentenza, giusta documentazione allegata al fascicolo di parte - segue la condanna della Generali in qualità alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in dispositivo, nonché in solido della Generali nella qualità e Montalbano Maria alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di questo grado, liquidate in dispositivo, con attribuzione ai richiedenti difensori antistatari. Si rammenta che "nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni la maggiorazione del 20 per cento dell'onorario ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con d.m. 585 del 1994, per l'assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta" (Cass. 16153/2010). È condivisibile la (peraltro non censurata) motivazione circa la identità delle questioni sollevate dalla attrice e dagli interventori - "poiché le loro posizioni si differenziano solo in ordine ad alcune voci e traggono fondamento dai medesimi fatti posti a base delle domande" - sicché non si ravvisano ragioni, oltretutto neppure specificate dagli appellanti, che giustifichino l'invocata maggiorazione, la cui natura di minimo inderogabile della tariffa è stata ripetutamente esclusa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2254/2007). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del grado tra gli appellanti e la Zurich Insurance Public Limited Company Rappresentanza Generale per l'Italia, già Zurigo compagnia di Assicurazioni S.A., poiché evocata in grado di appello espressamente "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 cod. proc. civ.". Va confermata nel resto la impugnata sentenza, ogni altra statuizione della quale non risultando attinta da specifica censura, estendendosi, si precisa, l'accoglimento della domanda di regresso alla rideterminazione del quantum operata in grado di appello.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Elisabetta e Arcangelo Rosario, entrambi in proprio e la prima anche nella qualità di erede del congiunto Vincenzo, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Afragola, in composizione monocratica, 54/2009, depositata il 3-3-2009, ogni altra domanda,

neh^{9h}


eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, condannata la Generali nella qualità in epigrafe al pagamento in favore di Elisabetta e Arcangelo Rosario della ulteriore somma di € 186.649,00 e € 68.835,79 rispettivamente, oltre interessi legali su dette ulteriori somme devalutate dal 15-12-1999 al soddisfo, fermo il massimale di cui all'art. 21, comma 4, della legge 990 del 1969; condanna la Generali nella qualità alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite di primo grado, liquidate in complessivi € 28.450,00, di cui € 450,00 per esborsi, € 8.000,00 per diritti e € 20.000,00 per onorari, nonché in solido Montalbano Maria e la Generali nella qualità in epigrafe alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 12.450,00, di cui € 450,00 per esborsi e € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, iva e ca, con attribuzione; conferma nel resto l'impugnata sentenza; compensa per l'intero le spese del grado tra gli appellanti e la Zurich Insurance Public Limited Company Rappresentanza Generale per l'Italia, già Zurigo compagnia di Assicurazioni S.A.

Napoli 12-4-2016

Il Consigliere rel.



Il Presidente





ANNULLAZIONE EX ART. 5 L. 399/91

1) ELISABETTA C.F.I.

2) ARCANGELO ROSARIO C.F.

3) ASSICURAZIONI GENERALI SpA PI: 00079760328;

4) ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY PI: 0892164015



Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio